

Copia Uno 3/92



2/91 R. Gen. Appelli

Sentenza N. 34/92

ienza del 28/5/1992

# REPUBBLICA ITALIANA

## In nome del Popolo Italiano

28-7-1992

stratti sent. a:

Proc. R.p. Cat. art. 37  
3-334/89

Corte Assise Catania

Il Collaboratore di Cancelleria  
Dot. Filippo Nicosia

La Corte di Assise di Appello di Catania composta dai Signori:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Dott. SALVATORE COSENTINO   | Presidente          |
| 2. SALVATORE CASTAGNA          | Consigliere         |
| 3. GIOVANNI VENEZIA            |                     |
| 4. CARMELA AUDITORE            | Giudici<br>Popolari |
| 5. ANDREA RONSIVALLE           |                     |
| 6. LUCIANA ALDERISI            |                     |
| 7. CORRADO CARNEMOLLA BALLOTTA |                     |
| 8. AGRIPPINO MANGIARATTI       |                     |

depositata in Cancelleria

19 GIU 1992

Collaboratore di Cancelleria  
Dot. Filippo Nicosia

notificato estratto sentenza

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott.  
UGO ROSSI

Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Segretario  
FILIPPO NICOSIA ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

INZERILLO SALVATORE n. Palermo il 28/3/57 ivi res. via BN n.3

con domic. dichiarato via Castellana, 81

- arr. il 19/12/88 - scarc. 1/8/4/91 - libero presente -

#### APPELLANTE

il P.M. avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania del  
1/8/4/91 con la quale veniva deciso come segue:

Visti gli artt. 529 e ss. C.P.P., assolve Inzerillo Salvatore da  
tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne or-  
dina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

#### IMPUTATO

esecutiva il 28-7-1992

Collaboratore di Cancelleria  
Dot. Filippo Nicosia

redatta scheda il

in danno di Costa Gaetano.

In Palermo il 6/8/80

B) del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco (artt.110,697 C.P. e 10,14

L.14/10/74 n.497

In Palermo in epoca antecedente e fino al 6/8/80.

C) del delitto di porto illegale di arma da fuoco (artt.110,699,61 n.2 C.P. 12,14

L.14/10/74 n.497.

In Palermo il 6/8/80

D) del delitto di furto aggravato (artt.110,624,625 n.2 e 7.61 n.2 C.P. in danno

di Randazzo Salvatore.

In Palermo il 4/8/80

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 5 agosto 1980, verso le ore 19,20-19,30, il dott. Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre trovavasi nella centralissima via Cacour di detta città, sul marciapiedi antistante al cinema "Excelsior", veniva attinto da tre colpi d'arma da fuoco (un revolver "Smith e Wesson" di calibro 38/357 magnum), esplosigli da tergo, che lo colpivano alla regione postero-laterale destra del collo ed all'emitorace posteriore destro, causandone la morte intervenuta intorno alle ore 20,12 presso l'ospedale, ove il magistrato era stato immediatamente ricoverato.

Dalle immediate indagini emergeva che il killer, sommaria-  
mente descritto dal teste oculare, tale Lombardo Giuseppe, che lo aveva visto di spalle (giovane dell'apparente età di 18/23 anni, alto m.1,60/1,65 circa, magro, indossante uno scamiciato azzurro a mezze maniche, pantaloni scuri - forse blu jeans -, con il capo coperto da un berretto di colore blu con visiera) si era allontanato a bordo di un'autovettura Autobianchi A 112 di colore azzurro celeste. A breve distanza di tempo, veniva ritrovata da una pattuglia dei Carabinieri un'autovettura A 112 di colore azzurro metallizzato, appena bruciata, nei pressi della p.zza S. Giacomo alla Marina, nel vecchio centro di Palermo; vettura tg. PA 437087, che risultava rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore.

Tra i vari noventi, tutti legati all'attività professionale del

dott. Costa, uno dei più probabili veniva ipotizzato dagli inquirenti nell'atteggiamento assunto dal detto Magistrato nel precedente mese di maggio 1980, allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di un'operazione interforze (c.d. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un "Clan" mafioso facente capo a Spatola Rosario ed alla famiglia Inzerillo, facendo prevalere la propria opinione su quella di altri Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo e firmando personalmente i provvedimenti di convalida.

Con riferimento a tale movente veniva attribuito particolare rilievo all'occasionale controllo, effettuato il precedente 4 agosto alle ore 19,15 dall'equipaggio di una volante della P.S., di un giovane, visto appoggiato ad una vettura Alfa Romeo di colore bleu parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo sarebbe avvenuto l'omicidio del dott. Costa). Detto giovane, identificato per Inzerillo Salvatore, nato a Palermo il 28/3/57, omonimo e lontano parente di Totuccio Inzerillo (cl.44), era stato rilasciato sul posto non essendo emerso nulla a suo carico.

Dopo reiterati tentativi posti in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo ai fini di rintracciarlo, andati a vuoto, l'Inzerillo, l'11 agosto 1980, accompagnato dal difensore di fiducia, si presentava spontaneamente ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo.

Dopo l'interrogatorio ed il prelievo del guanto di paraffina, il cui esito era negativo, l'Inzerillo veniva rilasciato. Nel corso dell'interrogatorio, egli aveva dichiarato, tra l'altro, di essersi recato verso le ore 19 del 6 agosto assieme alla moglie, alla madre e ad un nipotino di tre anni nella gioielleria Ciulla di via Orologio, dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto, ivi trattenendosi più o meno fino alle ore 19,45; alibi confermato dal gioielliere e da altri testi escussi il 12/8/80.

Altre indagini venivano eseguite nell'immediatezza del fatto onde acquisire elementi utili al processo ed a meglio delineare la posizione dell'Inzerillo, la personalità dello stesso, l'attività da lui svolta, a riscontrarne l'alibi e ad accertare gli eventuali suoi collegamenti con i clan Spatola-Inzerillo-Gambino, ai quali si faceva risalire la matrice del delitto.

Con ordinanza del 25/9/80 la Corte di Cassazione, a norma dello art.60 C.P.P., rimetteva il procedimento al Tribunale di Catania, dichiarando la validità di tutti gli atti sino a quel momento compiuti.

Il procedimento contro ignoti veniva inizialmente istruito dalla Procura della Repubblica di Catania; proseguita l'istruttoria con il rito formale, veniva emesso, in data 23/7/84, mandato di cattura nei confronti dell'Inzerillo, che risultava emigrato da qualche anno in località imprecisata degli Stati Uniti d'America. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a signature that appears to be 'Carlo' and another set of initials below it.

rese nell'ambito di altri processi dai c.d. collaboranti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, che fornivano notizie sull'omicidio Costa; testi che venivano successivamente sentiti, unitamente a Francesco Marino Mannoia, dal Giudice istruttore.

Nel dicembre 1988 l'Inzerillo veniva espulso dagli Stati Uniti e condotto in Italia, ove gli venivano notificati il mandato di cattura per l'omicidio del dott. Costa ed altro mandato di cattura per un traffico di sostanze stupefacenti commesso in concorso con immigrati siciliani negli Stati Uniti e con esponenti della mafia americana (c.d. operazione "Iron Tower").

Interrogato il 28/12/88 dal G.I., l'Inzerillo, nel prendere atto che l'accusa non era quella di avere utilizzato le armi nell'esecuzione materiale del delitto, <sup>del killer</sup> ma bensì di avere predisposto la fase esecutiva per facilitare il cospiratore, si protestava innocente.

Nella fase conclusiva dell'istruttoria, veniva sentito anche il m.llo Giuliano Guazzelli, comandante il N.O. del CC. di Agrigento autore di un rapporto, dal quale emergeva che - secondo le confidenze da lui ricevute da certo Galvano Giuseppe Antonio ritenuto molto vicino ad un personaggio di spicco della mafia agrigentina, tale Calogero Lauria, ucciso in un agguato mafioso - l'omicidio del dott. Costa sarebbe stato materiale<sup>mente</sup> commesso da tali Tanino (Mistretta Gaetano) e Peppino (Sclafani Giuseppe) insieme a tale Garofalo Luigi e ad altri due e che, dopo la sua consumazione, il Lauria ed i suoi accoliti erano entrati a far

parte del clan di don Carmelo Colletti, interessato all'omicidio in questione. Interrogato pure il Galvano, questi negava di aver rivelato alcunchè al predetto sottufficiale.

Conclusa la lunga e laboriosa istruttoria, con ordinanza del G.I. del 9/4/90, l'Inzerillo veniva rinviato al giudizio della Corte di Assise di Catania per ivi rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Con sentenza dell'8/4/91, la Corte assolveva l'imputato da tutti i reati addebitatigli per non aver commesso i fatti, ritenendo che gli elementi indiziari esistenti in processo non presentassero i requisiti richiesti dall'art.192, co.2, C.P.P. vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Catania, che chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'Inzerillo, reputando che gli indizi raccolti a suo carico rispondessero ai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza imposti dalla norma sopracitata?

All'odierna udienza dibattimentale, le parti civili, il P.G. e la difesa concludevano come da verbale in atti.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita alcuna delle censure mosse dal Procuratore della Repubblica di Catania appellante.

Il P.M., dopo aver condiviso l'orientamento espresso dai primi giudici circa i criteri di valutazione della prova a norma dello art.192, 2° co., C.P.P., si è doluto delle conseguenze tratte,



stante che gli elementi indiziari a carico dell'imputato avrebbero dovuto ritenersi gravi, precisi e concordanti.

E così riassumeva tali elementi: a) presenza dell'imputato nei luoghi - teatro dell'omicidio del Procuratore Costa - il 4 ed il 6 agosto 1980 e diffuse contraddizioni nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso Inzerillo e dai suoi prossimi congiunti;

b) vanificazione dell'alibi fornito all'Inzerillo dai gioiellieri Ciulla circa la presenza di costui nel loro esercizio commerciale in orario concomitante con la commissione dell'omicidio "de quo"; c) fuga dell'imputato per sottrarsi ai controlli delle forze di polizia nei giorni successivi l'omicidio ed, in particolare, allontanamento dello stesso dal suo domicilio di via Castellana 81 sin dalla notte tra il 6 ed il 7 agosto 1980;

d) rapporti di parentela ed interesse con la famiglia mafiosa Inzerillo-Spatola-Gambino e reazione ai provvedimenti di rigore adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980 nei confronti di molti componenti di tale "clan" mafioso; e) espatrio clandestino dell'imputato negli Stati Uniti d'America e suo coinvolgimento nell'operazione c.d. "Iron Tower" relativa a grossi traffici di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A.

E' da dire, innanzitutto, che la Corte di primo grado ha esattamente recepito i principi generali circa la valutazione degli indizi - come del resto riconosciuto dall'appellante; principi che hanno oggi valore legislativo. Infatti, l'art.192, 2° co.,



C.P.P. vigente, di immediata applicazione, così recita: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". E i primi giudici hanno correttamente affermato che l'indizio deve essere certo e non meramente ipotetico; che la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto deve rientrare in un procedimento logico ispirato al massimo rigore e alla più assoluta correttezza; che, nell'ipotesi di pluralità di indizi, gli stessi devono essere concordanti, nel senso che la loro valutazione globale consenta una ricostruzione logica ed univoca del fatto ignoto.

Secondo, poi, il recente insegnamento della Suprema Corte, gli indizi devono essere: a) gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e cioè <sup>non</sup> generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; c) concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi (v. Cass. Sez. I, 27/3/91; Cass. Sez. IV, 30/1/92).

Ora, in base a tali principi e sulla scorta delle risultanze processuali, ritiene questa Corte che gli indizi esistenti a carico dell'Inzerillo, valutati sia singolarmente sia nel loro complesso, non siano tali da condurre univocamente all'affermazione della di lui penale responsabilità in ordine all'omicidio del Procuratore Costa e agli altri reati a lui contestati, tenuto conto del preciso ruolo attribuito all'imputato dall'accusa (non di

*MS*

*Carb*  
*Alcutin*

"killer" - già escluso in istruttoria - ma di "informatore e controllore o supervisore nella fase esecutiva").

In ordine alla presenza dell'imputato sul luogo - teatro del delitto - il 4 agosto e, in prossimità di detto luogo, il 6 agosto e cioè lo stesso giorno dell'omicidio in questione, può senz'altro dirsi che tale presenza è elemento inquietante e di certo peso, a cui, però, non può - come esattamente ritenuto dalla Corte di primo grado - riconoscersi il valore di grave e preciso indizio a carico dell'Inzerillo.

Al riguardo, è rimasto, infatti, accertato che l'imputato verso le ore 19,15 del 4 agosto venne occasionalmente controllato dall'equipaggio di una volante della P.S., mentre trovavasi appoggiato ad una vettura Alfa Romeo parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior; che costui sin dal suo primo interrogatorio ebbe a dire che era in quel luogo in attesa della moglie; che tale versione venne confermata da quest'ultima, allorchè venne interrogata nell'immediatezza dei fatti (8/8/90); che l'Inzerillo si era recato alle ore 18 del 4 agosto negli uffici dell'impresa Alfano per sollecitare il pagamento di un credito per dei lavori di coloritura di un edificio ricevuti in appalto da detta impresa ed eseguiti in società con tale Pezzino, come dichiarato dal teste Sammarco Giuseppe, ragioniere amministrativo dell'impresa Alfano (sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare).

Quanto al giorno 6 agosto, è lo stesso imputato a riferire circa

a sua presenza "in loco" (interrogatorio dell'11/8/80), ed an-  
cor prima la moglie (dichiarazione dell'8/8/80), nonchè i testi  
chiamati a confermare il suo alibi. Può dirsi accertato, oltre  
al, che l'Inzerillo ebbe a recarsi proprio in tal giorno con il  
nipotino di tre anni (come dall'imputato sostenuto nel primo in-  
terrogatorio) presso la ditta di costruzioni U.G.O per riscuote-  
re crediti di lavoro; circostanza confermata da teste di sicura  
attendibilità, ~~Maria Cozz~~ <sup>Nadia Cecco</sup>, impiegata presso tale ditta, la qua-  
le ha riferito, in data 12/8/80, che l'Inzerillo si era recato  
negli uffici dell'impresa nel pomeriggio di una giornata tra  
il mercoledì ed il venerdì della settimana precedente fra le  
ore 17 e le 19; che con lui c'era un bambino di circa quattro  
anni; che lo stesso, non avendo trovato nessuno dei titolari,  
si era fermato per circa un quarto d'ora, quando era sopraggiun-  
ta una telefonata di uno dei titolari che lei gli aveva passato  
e dopo di che lui era andato via.

Condivide, al riguardo, questa Corte la considerazione fatta  
dai primi giudici, perchè logica, secondo cui la visita dello  
Inzerillo alla ditta U.G.O. avrebbe dovuto intendersi riferita  
al mercoledì 6 agosto, non potendosi opinare che l'imputato po-  
tesse andarsene tranquillamente in giro per la città, per giun-  
ta in compagnia di un bambino, il giovedì 7 o il venerdì 8, quan-  
do era cioè assiduamente ricercato dalla polizia - circostanza  
a lui nota.

Orbene, sulla scorta di tali risultanze, tale indizio non appa-



re (Anivoco, perchè se è vero che la presenza dell'Inzerillo il 4 agosto sul tratto di via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo è avvenuto l'omicidio del Procuratore Costa) appare indubbiamente sospetta, è anche vero, però, che - come hanno ritenuto i primi giudici - non vi sono in processo elementi sicuri che ne escludano l'occasionalità o che consentano di collegare detta presenza ad attività di controllo dei movimenti del suddetto magistrato.

V'è, anzi, la testimonianza Sammarco che mal si concilia col ruolo attribuito all'imputato dall'accusa.

Lo stesso può dirsi per la presenza "in loco" dell'imputato lo stesso giorno dell'omicidio, atteso che proprio ed unicamente da parte Inzerillo (è la moglie per prima a dirlo e lo conferma Inzerillo stesso quando si presenta al S. Procuratore della Repubblica di Palermo l'11/8/80) si indica la zona del luogo del delitto quale scenario d'azione dei movimenti dell'imputato nel giorno e nell'ora dell'omicidio "de quo".

Come si vedrà, seri dubbi sussistono sull'autenticità dell'alibi dell'imputato ed anche sulle ragioni per le quali proprio costui ha dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e nell'ora critica; ma ciò nonostante, non può dedursi solo da tali argomentazioni ed in mancanza di altri elementi comprovanti il ruolo concreto d'azione dell'Inzerillo sul luogo del delitto, che costui ivi si trovasse proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento contestatogli, tanto più se si

considera la sopracitata testimonianza di Cocco Nadia.

Passando all'esame dell'alibi, secondo cui l'Inzerillo si sarebbe recato il pomeriggio del 6/3/80 verso le ore 19 con la moglie, con la madre e con un nipotino di tre anni presso la gioielleria Ciulla, sita in via Orologio (poco distante dal luogo dell'omicidio), dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialeto per la somma di f.1.300.000, versando un anticipo di f.550.000 ed ivi trattenendosi fino alle ore 19,45 circa, va premesso che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è legittimo, a differenza della mancanza o dell'eventuale fallimento dell'alibi, trarre elementi di valutazione dall'offerta di un alibi falso o mendace su circostanze essenziali che mirino a sottrarre il reo alla giustizia; in tal caso, infatti, è insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta, che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità, la quale può essere valorizzata come indizio, da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova (v. Cass. sez.I,21/3/88; sez.I,7/4/89; sez.I,17/7/89).

Al riguardo, questa Corte concorda col giudizio espresso dai primi giudici, in base al quale, nonostante le innumerevoli contraddizioni ed incongruenze rilevate nelle dichiarazioni dello stesso imputato, della moglie e di numerosi testi (ben evidenziate nella sentenza impugnata); non può parlarsi, con certezza, di assoluta falsità dell'alibi, non potendosi considerare com-

*Lab*  
*Alcote*

pletamente falsi ed inattendibili tutti i testi escussi sullo argomento (peraltro, i testi Ciulla Giuseppe e Salvatore e Caruso Salvatore hanno reso, specie davanti al G.I., circostanziate dichiarazioni sulla permanenza dello Inzerillo nella gioielleria) e dovendosi ritenere riscontro alle ragioni della visita al negozio dei Ciulla la produzione da parte dell'imputato del certificato di battesimo del figlio Pietro, da cui risulta, appunto, che esso venne celebrato il 10 agosto 1980 nella chiesa S. Giuseppe - Passo di Rigano.-

Nè è dato desumere con certezza dalla intercettazione telefonica dell'11/8/80, contenente una conversazione tra una donna (presumibilmente la madre dell'imputato, Inzerillo Angela) ed altra donna di nome Maria, la predisposizione di un alibi falso, perchè detta conversazione, valutata nella sua globalità e non soltanto nella frase "tutte cose fatte sono", può essere interpretata nel senso della preparazione di una legittima linea difensiva dell'Inzerillo.

L'alibi appare, comunque mendace - come ha esattamente rilevato la Corte di primo grado - con riferimento dell'orario di uscita degli Inzerillo dal negozio dei Ciulla - certamente le ore 19 e non le ore 19,30 -, come gli stessi Ciulla hanno univocamente ammesso in sede d'interrogatorio dinanzi al G.I.-

Se così è, però, tale alibi non può valorizzarsi come sicuro indizio a carico dell'imputato, e ciò in relazione proprio al ruolo a costui attribuito dall'accusa; ruolo che, come s'è detto

non è quello di "killer", ma quello di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito dell'esecutore materiale del delitto.

Non sembra, infatti, logico che l'Inzerillo abbia potuto svolgere siffatto ruolo - che comporta massima circospezione e riferimenti temporali ampi - recandosi costui, il giorno dell'omicidio dal Procuratore Costa, nella gioielleria Ciulla e, prima ancora, presso la ditta U.G.O. e, per giunta, con un bambino di tre anni.

Per quanto concerne la condotta tenuta dall'Inzerillo tra il 6 e l'11/8/80 - definita dal P.M. appellante fuga per sottrarsi ai controlli delle Forze di Polizia -, è da dire, innanzitutto, che non si è trattato di fuga ma di temporanea sottrazione dell'odierno imputato alle ricerche della polizia, atteso che costui si è presentato alla Procura della Repubblica di Palermo dopo cinque giorni.

E secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato, se non può essere considerata indizio di responsabilità, tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua <sup>colpevolezza</sup> ~~colpevolezza~~ (v. Cass. sez. 2°, 22/8/88).

La condotta dell'Inzerillo certamente suscita perplessità ed appare estremamente sospetta, specialmente in ordine al suo improvviso allontanamento nell'immediatezza del fatto; ma non costi

*Luca*  
*Attentato*

*26*

tuisce sicuro indizio di responsabilità, ove si ponga tale sua condotta in relazione alla notizia, diffusa da qualche quotidiano, della di lui ricerca da parte degli organi di P.S. con riferimento alle indagini per l'omicidio Costa ed al fatto che la stessa sera del delitto venne diffusa la notizia di tale omicidio da parte della televisione, sicchè non può escludersi che l'imputato abbia potuto valutare l'importanza che poteva essere attribuita al controllo eseguito su di lui, due giorni prima, sul luogo del delitto.

Per quanto concerne i rapporti di parentela e di interesse dell'imputato con la famiglia mafiosa Inzerillo-Spatola-Gambino e reazione ai provvedimenti di rigore adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980, secondo la valutazione fattane dal P.M. appellante, questa Corte condivide l'apprezzamento espresso dai primi giudici, secondo cui tali elementi, seppur di certo peso, non appaiono sufficientemente provati, e, talora, sono in contrasto tra loro.

Ed invero, il vincolo di sangue e d'interessi appare in contrasto col particolare che l'odierno imputato non risulta essere "uomo d'onore".

Egli, infatti, non è ravvisato tale da nessuno dei tre c.d. "collaboranti" Buscetta, Contorno e Marino Mannoia e costoro, tutti di rilievo, sono stati sentiti più di una volta ed anche a notevole lontananza dal tempo dell'omicidio Costa, avvenuto il 6/8/80 (v. dichiarazioni di Buscetta del luglio e del dicem



bre 1984; di Contorno del 1984 e del 1987; di Marino Mannoia del 1989, 1990 e 1991). Al riguardo, è da ritenere fondato il rilievo della difesa, svolto nella discussione orale, secondo cui chi si fosse iniziato nella mafia (specialmente dopo un omicidio perfettamente riuscito) sarebbe stato presentato agli altri, sarebbe stato conosciuto dagli altri, - Marino Mannoia, che è colui che ha fornito particolari più dettagliati, infatti, mentre ha indicato quale partecipante all'omicidio Costa il fratello minore dell'Inzerillo (cl.44) Francesco, ed ha riferito che il "boss" lo presentava agli altri "uomini d'onore" quando partecipavano a feste e "mangiate", indicando pure quali degli altri Inzerillo intervenivano, non ha, invece, detto nulla sullo Inzerillo, odierno imputato.

Nè è provato che il prevenuto fosse un fiancheggiatore - come accenna il P.M. nei motivi di appello - sia per quanto s'è sopra detto (dopo l'omicidio di un alto magistrato egli sarebbe stato quanto meno conosciuto dagli altri mafiosi) sia in relazione al ruolo attribuito all'Inzerillo (supervisore nella fase esecutiva"); ruolo che - come ha esattamente ritenuto la Corte di primo grado - comportava una partecipazione attiva al delitto, non riducibile a quello di "palo", e che richiedeva, quindi, un personaggio di spicco e di sicura fede mafiosa e non già un esordiente.

Per quanto concerne, poi, l'attività lavorativa dell'imputato (le asserite società ora con Costa Giralamo ora con Pezzino

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature appears to be 'Lomb' and the initials below it are 'G. Mannoia'.

Costantino, concernenti lavori di ponteggi edili e "indorature" di pareti esterne) si osserva che, pur sussistendo in processo elementi che inducono a dubitare della liceità di tale attività (v. deposizione testi Costa Girolamo e test. G.F. Silvio Montonati) e a fare sospettare che egli vivesse di espedienti, magari utilizzando proprio quei rapporti di parentela e di vicinanza con Totuccio Inzerillo, non è rimasta, però, affatto provata la consistenza dei rapporti tra l'imputato e quest'ultimo.

Al riguardo, i giudici di prime cure hanno esattamente evidenziato il fatto che l'imputato non venne coinvolto nei successivi sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55 né in altre successive aventi lo stesso oggetto, come risulta dalle dichiarazioni rese al dibattimento di primo grado dall'allora G.I. presso il tribunale di Palermo, dr. Giovanni Falcone. Altro elemento indiziario valorizzato dall'appellante è costituito dall'espatrio clandestino dell'imputato negli U.S.A. e dal suo coinvolgimento nell'operazione c.d. "Iron Tower".

Anche tale argomento non è univoco, perchè, pur apparendo tale emigrazione una vera e propria fuga da Palermo, avvenuta nel giugno 1981 e subito dopo l'omicidio di Totuccio Inzerillo cl. 44 (11/5/81), essa non può essere posta in relazione al presente processo (il mandato di cattura nei suoi confronti venne emesso solo il 23/7/84), ma, semmai, con l'omicidio dell'omonimo boss.

Ciò comproverebbe, secondo l'accusa, la vera natura e consistenza

za del rapporto tra l'imputato ed il Totuccio Inzerillo; ma tanto non può affermarsi - come ha ben ritenuto la Corte di Assise di prime cure; in quanto l'organicità di esso imputato nel gruppo mafioso Inzerillo appare esclusa, come s'è visto, oltreché dalle dichiarazioni dei "collaboranti" Buscetta e Marino Mannoia, anche dalla circostanza che egli non venne coinvolto nell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55, nonché dalla considerazione che allo stesso nel periodo considerato (anni 80) non è stata mai contestata alcuna imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso né di concorso "esterno" a siffatta associazione.

Il fatto, poi, che l'odierno imputato sia rimasto coinvolto in America nella c.d. operazione "Iron Tower" e cioè per traffico di droga ed associazione per delinquere di stampo mafioso, non appare idoneo argomento di riconduzione dello stesso "al gruppo"

Inzerillo, trattandosi di condizione successiva da non potersi vergiare in chiave retrospettiva, e tenuto conto, altresì, che l'Inzerillo è stato assolto dall'una e dall'altra imputazione con recente sentenza del Tribunale di Palermo del 30/1/92 (v. copia del dispositivo prodotto dalla difesa all'odierno dibattimento).

In ordine, infine, al movente, questa Corte condivide appieno il convincimento dei primi giudici circa la non esclusività e la non univocità del movente ipotizzato dall'accusa (convalida degli arresti da parte del Procuratore Costa di un gruppo di

*Carb*  
*Alcanta*

persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario ed a Totuccio Inzerillo c.d. "rapporto del 55").

La Corte di primo grado, infatti, con ampia e corretta motivazione e con "iter" logico-argomentativo ineccepibile, ha ritenuto che, sulla scorta delle risultanze processuali, non poteva accreditarsi con assoluta certezza la semplicistica tesi della vendetta o dell'azione dimostrativa di Totuccio Inzerillo (cl.44.)

Ed invero, pur risultando dalle concordi dichiarazioni dei "collaboranti" Buscetta, Contorno e Marino Mannoia che la paternità dell'omicidio del Procuratore Costa andava attribuita al detto Inzerillo cl.44 in relazione alla convalida degli arresti di cui s'è detto, non v'è dubbio che la mera vendetta, la mera iattanza mal si conciliano con la partecipazione all'omicidio "de quo" di Giovannello Greco (uomo della famiglia di Ciaculli) e con la perpetrazione del delitto in zona di Palermo centro, che comportava, secondo le inderogabili regole di mafia, l'assenso di Pippo Calò, capo mandamento (v. dichiarazioni di Buscetta ed, in particolare, di Marino Mannoia).

Nel corso del processo sono, poi, emersi altri inquietanti momenti, tra cui quello relativo all'omicidio Mattarella ed, in genere, agli appalti di opere pubbliche.

In proposito, sono particolarmente significative le dichiarazioni della moglie del Procuratore Costa - signora Rita Bartoli - e del colonnello della G; di F. Marino Pascucci.

La prima ha riferito che il marito, in notevole stato d'ansia, ebbe ad accennare a delle delicate indagini sull'appalto di sei scuole e sulle sei società che se le erano aggiudicate, svolte nell'ambito dell'omicidio Mattarella ed affidate al suddetto col. Pascucci. Quest'ultimo ha riferito di un episodio sconcertante accaduto alla propria moglie, alla quale, avvicinata per strada da uno sconosciuto, era stato detto "raccomanda al comandante di non approfondire molto le indagini" ed ha parlato, tra l'altro non solo delle indagini - sempre nell'ambito dell'omicidio Mattarella - su nove ditte facenti capo allo Spatola, allo Inzerillo (cl.44) ed al Gambino, demandate alla G.F., già nel febbraio 1980, ma anche di altri precedenti indagini relative ad appalti di opere pubbliche, nel corso delle quali si erano accertate gravissime irregolarità a carico di amministratori, affidate nell'ottobre 1979.

Appaiono, poi, circostanze di rilievo, l'affidamento da parte del Procuratore Costa dell'incarico suddetto al col. Pascucci in data 14 luglio 1980 (v. verbale di affidamento acquisito agli atti), a meno di un mese cioè prima della sua uccisione, e lo improvviso trasferimento del Pascucci a pochi mesi dalla morte del Costa; nonché il fatto, davvero inquietante, che le indagini svolte col suo successore (col.Mola) segnarono il passo. Stando così le cose, avuto riguardo all'alta figura morale del Procuratore Costa e all'attività frenetica ed impegnata dello stesso, che si interessò di molti delicati processi ed imprese

*Costa*  
*Pascucci*

una sua impronta in tutta l'attività dell'ufficio da lui diretto; alla considerazione che, in generale, nella perversa logica della mafia, il ricorso all'omicidio - specie se trattasi di personaggio di spicco - costituisce la "extrema ratio"; al pericolo che il Procuratore Costa rappresentava non soltanto per l'Inzerillo (cl.44) ed il suo "clan" mafioso ma anche per altri soggetti inquisiti o da inquisire, ove fossero state portate a termine quelle indagini economico - finanziario societarie affidate all'Alto Magistrato al col. Pascucci e mai esaurite; alla circostanza che all'omicidio "de quo" avrebbero partecipato componenti di altra famiglia (Giovannello Greco della famiglia di Ciaculli) - secondo quanto riferito dal Marino Mannoia -; non possono che condividersi le perplessità espresse dalla Corte di Assise in ordine all'unicità del movente (convalida degli arresti) prospettato dall'accusa, non potendosi escludere, ad avviso di questa Corte, la sussistenza di altro movente alternativo o concorrente, tenuto, altresì, conto dell'inquietante rapporto del M.llo Giuliano Guazzelli, recentemente ucciso.

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, appare dubbia la partecipazione dell'odierno imputato alla consumazione dello omicidio del procuratore Costa, perchè, se più ampi potevano essere gli interessi in gioco e se altri dovevano partecipare quali esecutori materiali dell'omicidio in discorso, non può dirsi con tranquillante certezza che solo e soltanto gli Inzerillo abbiano progettato e posto in essere l'agguato in offesa

*Salvo*

*Salvo*

del Procuratore Costa. l'agguato in offesa del Procuratore Costa.

Va, pertanto, confermata "in toto" la sentenza impugnata, non presentando gli indizi a carico dell'imputato, valutati uno per uno e tutti insieme, i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P. conferma la sentenza emessa in data 8/4/91 dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di Inzerillo Salvatore, appellata dal Procuratore della Repubblica di Catania.

Catania 28/5/92

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

(dr. Salvatore Castagna)

(dr. Salvatore Cosentino)

*Salvo*

*Salvo*

Collaboratore di Cancelleria  
Dot. Filippo Nicotri

*Salvo*